

NOVARIA

AGEVOLA L'IMPRESA

SUPPORTA LA BANCA

LA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (MCC): DALLO SCORING AL RATING

Le linee guida della Riforma

Il Fondo Centrale di Garanzia (il cui gestore è MedioCredito Centrale) è ormai considerato sia dal sistema degli Intermediari Finanziari sia da quello imprenditoriale delle PMI italiane come uno fra gli strumenti di politica industriale più importante del Paese.

La chiave di volta della Riforma è il passaggio da una valutazione cd. Credit Scoring a Rating, con un sistema di accantonamenti molto simile a quello degli intermediari finanziari.

Il modello regola l'assegnazione del punteggio in 5 specifiche fasce, di cui 4 garantibili e 1 (l'ultima, la quinta) esclusa, misurando con un range di probabilità di insolvenza le aree, definendole di sicurezza, di solvibilità, di vulnerabilità, di pericolosità e di rischiosità, escludendo dalla possibilità di garanzia solo all'ultima fascia.

L'importante leva finanziaria che sviluppa nelle sue diverse forme di garanzia ha fatto sì che venisse rafforzata la dotazione finanziaria che di anno in anno si è accumulata e che è stata intaccata solo marginalmente dai crediti deteriorati.

La ratio alla base della Riforma è determinare percentuali di copertura più elevate per le operazioni maggiormente rischiose e più basse per quelle più cosiddette meno rischiose, mentre le imprese appartenenti alla classe peggiore non saranno ammesse.

Obiettivo principale della riforma è, quindi, aiutare le imprese in quelle operazioni che hanno maggiore difficoltà a ricevere credito dagli istituti bancari, proprio perché meno sicure, e finanziare quelle operazioni che più difficilmente, in condizioni normali, accedrebbero a un finanziamento bancario.

Garantendo allo stesso tempo maggiormente gli investimenti rispetto alle operazioni sul circolante. Le aziende più virtuose saranno garantite solo per operazioni di medio/lungo termine e per un 30% del rischio, mentre le imprese più rischiose manterranno sempre l'80% di garantibilità.

La finalità ultima è stata quella di poter favorire al massimo la garantibilità delle PMI con percentuali che variano a seconda della classe di rischio: maggiore sarà il rischio che ne scaturirà dal rating e maggiore sarà la percentuale di garanzia assegnata alla Banca che finanzia l'imprenditore.

Di lì ovviamente però, maggiore sarà il rischio e minore sarà la possibilità che l'Intermediario Finanziario si accoli tale rischio, seppur residuale.

Si è appunto cercato di mantenere la tutela per alcuni settori, per investimenti particolari come la Nuova Sabatini TER (investimento nuovo per definizione) e tipologie di imprese come ad esempio le Start Up Innovative, le imprese femminili e le microaziende che accederanno al Microcredito, che oltre ad avere l'80% sempre e comunque di garanzia avranno un percorso semplificato per l'ammissione in tempi, modi e valutazioni e non pagheranno commissioni.

Nel decreto sono definiti nuovi parametri di riferimento delle misure massime di garanzia, in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa richiedente, oltre che della durata e della tipologia del finanziamento.

Con le nuove disposizioni sarà possibile rafforzare gli interventi in favore di imprese con maggior necessità di supporto.

Il grado di protezione dell'operazione coperta da MCC varierà in funzione della finalità, della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria, nonché dalla rischiosità dell'impresa, con l'obiettivo di supportare in misura maggiore le PMI tecnicamente sane ma più esposti al rischio di contrazione del credito.

Le garanzie concesse saranno più elevate per le operazioni di investimento e per le imprese con classe di merito inferiori, mentre scenderanno per le operazioni di liquidità pura non finalizzata a investimenti e a B/t (quelle entro i 18 mesi).

Le classi di merito saranno:

- Sicurezza,
- Solvibilità,
- Vulnerabilità,
- Pericolosità
- Rischiosità.

Tale modello di valutazione però non si applicherà in alcune tipologie di soggetti quali:

- Nuove imprese costituite o attive da non oltre 3 anni dalla richiesta della garanzia MCC o non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci e/o dichiarazioni dei redditi;
- Start Up innovative;
- Microcredito;
- di importo non superiore a Euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario o Euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
- a rischio tripartito (MCC – Banca – Confidi).

Quando la garanzia non è ammessa

L'accesso alla garanzia MCC non è ammesso in relazione a:

- Finanziamenti per estinzione di operazioni finanziarie precedenti (consolidamenti), di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;
- Operazioni a B/t concesse a soggetti beneficiari rientranti nella classe di merito 1 di credito del modello di rating.

Requisiti dei soggetti beneficiari (le PMI)

- Che non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”;
- Che non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” dal sistema Bancario;
- Che non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- Che non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Ammissibilità alla Garanzia

Sono ammissibili all'intervento del Fondo i soggetti beneficiari finali che:

- a) non siano classificati come “Unrated” come previsto nelle matrici di integrazione
- b) non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi riconducibili alla famiglia del fallimento o similari
- c) non siano caratterizzati da un livello di rischio, classe 11 e 12 – fascia 5, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 settembre 2015
- d) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni

e) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni

f) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni.

La tipologia delle garanzie

Garanzia diretta su richiesta dei soggetti finanziatori. La garanzia diretta di MCC non è concessa per le operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività all'acquisizione della garanzia del fondo;

Controgaranzia su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia può essere richiesta dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria;

La Controgaranzia non è concessa su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data precedente di oltre 60 gg alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia.

Il nuovo modello di rating

Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:

Modulo economico-finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;

Modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema;

Atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.

La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli (economico-finanziario e andamentale), nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.

Modulo economico-finanziario

Per i singoli soggetti beneficiari, individuati come settore e forma giuridica, vengono analizzate alcune variabili di indici dello stato patrimoniale e del conto economico, allo scopo di fornire una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario.

Per la determinazione delle variabili occorre:

- a) società di capitali ultimi due bilanci regolarmente approvati
- b) società di persone e ditte individuali che adottano il regime di contabilità ordinaria prospetti contabili sulla base dei quali sono state redatte le ultime due dichiarazioni fiscali
- c) società di persone e ditte individuali che adottano il regime di contabilità semplificata le ultime due dichiarazioni fiscali
- d) Settore di appartenenza determinato da una visura camerale

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto beneficiario finale.

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione variabili differenti, ottenute dal set informativo e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali.

Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori:

Il giudizio su ciascuna variabile, laddove attribuibile, espresso come nella tabella seguente

Valore giudizio	
A	Alto
MA	Medio alto
M	Medio
MB	Medio basso
B	Basso

Modulo Andamentale

Il modulo andamentale fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

Il soggetto richiedente deve fornire i seguenti dati informativi, disponibili alla data di presentazione della domanda di ammissione, costituito da:

- 1) I dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti

2) I dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.

La base dell'analisi riguarda essenzialmente il comportamento corrente dell'impresa con il sistema bancario, attraverso una serie di informazioni che vengono definite "andamentali".

Le informazioni che si riscontrano sono di due tipi:

-- Quelli relativi al credito accordato e utilizzato per i rischi a scadenza ed esposizione per cassa (Centrale dei rischi)

-- Quelli inerenti ai contratti rateali, non rateali e carte di credito (Crif e/o Cerved).

Attraverso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia vengono definite l'insieme delle posizioni che l'impresa assume nei confronti degli intermediari creditizi, per determinare, nonché per valutare la struttura dell'affidamento ed il suo corretto utilizzo.

Il modello di valutazione proposto mette soprattutto in evidenza, l'incidenza della quota di fido utilizzata dall'impresa sull'importo complessivamente accordato.

Inoltre, un altro dato, determinato dalla Centrale dei rischi, è quello relativo al numero di mesi di eventuali sconfinamenti per cassa.

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di A1 ed un massimo di A11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali).

Pregiudizievoli

Esiste, infine, ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.

Viene previsto l'utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono:

- a) domanda giudiziale
- b) ipoteca giudiziale / pignoramento
- c) ipoteca legale.

La presenza di uno di questi eventi determina una correzione della valutazione risultante dall'integrazione tra i moduli e valutazione complessiva:

- a) in presenza di classi di valutazione rientranti nelle classi dalla 1 alla 10, il soggetto beneficiario subirà un declassamento (downgrading) di 2 classi,
- b) in presenza di classe di valutazione rientrante nella classe 11, il soggetto beneficiario subirà un declassamento (downgrading) di 1 classe,
- c) in presenza di classe di valutazione rientrante nella classe 12, il soggetto beneficiario non subirà alcun declassamento (downgrading).

Qualora il soggetto beneficiario finale fosse una società di persone, saranno presi in considerazione anche tutti gli eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti, con le modalità sopraindicate.

Gli eventi riconducibili al fallimento o similari prevedono, invece, l'inammissibilità dei benefici del fondo di garanzia del soggetto beneficiario finale.

Le nuove coperture di MCC

Le misure di copertura di MCC sono definite in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario (determinata sulla base del nuovo modello di rating) e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita. MCC distingue le operazioni di finanziamento in:

- Finanziamenti a B/t: sono i finanziamenti dei soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a dodici mesi;
- Finanziamenti a ML/t: sono i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore a 12 mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono i leasing.

Inoltre, il Decreto prevede che la garanzia sia concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia di MCC, non superiore a Euro 2.500.000,00.

Garanzia Diretta

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Finanziamento fino a 36 mesi in %	Finanziamenti oltre 36 mesi in %
1	30 (*)	50
2	40	60
3	50	70
4	60	80
5	non ammissibile	non ammissibile

(*) Finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. È fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo.

Per quanto concerne le seguenti operazioni:

- a) Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno: il soggetto beneficiario classificatosi nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia pari al 30%.
- b) Finanziamento del Rischio: il soggetto beneficiario che rientra nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia al 50%.
- c) Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative, il soggetto beneficiario classificatosi nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia, pari al 80%.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia non è ammissibile nel caso il soggetto beneficiario si sia classificato nella fascia 5.

Controgaranzia

La Controgaranzia è quella forma di garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Nella seguente tabella sono riportati i valori massimi che può assumere la riassicurazione:

Classe di merito di credito Del soggetto beneficiario	Finanziamento fino a 36 mesi in %	Finanziamenti oltre 36 mesi in %
1	30 (*)	50
2	40	60
3	50	64
4	60	64
5	non ammissibile	non ammissibile

(*) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. è fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo.

Per quanto concerne le seguenti operazioni:

- a) Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno: il soggetto beneficiario classificatosi nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia pari al 30%.
- b) Finanziamento del Rischio: il soggetto beneficiario classificatosi nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia al 50%.
- c) Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative, il soggetto beneficiario classificatosi nelle fasce 1, 2, 3, 4 potrà ottenere una garanzia, pari al 64 %.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia non è ammissibile nel caso il soggetto beneficiario si sia classificato nella fascia 5.

Tipologie di operazioni finanziarie

Il Decreto 6 marzo 2017, come indicato alla Tabella n. 1 Misure di Copertura della Garanzia Diretta, art. 7, comma 1 e Tabella n. 2 Misure di Copertura della Riassicurazione, art. 7, comma 2, espone, oltre alle percentuali di garanzia riconosciute, le Tipologie di operazioni ammissibili.

Le nuove Disposizioni abbandonano, quindi, i requisiti preliminari previsti dalla normativa in vigore e pongono come unico limite per determinare l'ammontare concedibile al soggetto beneficiario, l'ammontare massimo di euro 2.500.000 di importo garantito, aggiornato tenendo conto delle quote di capi-tale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo.

Operazioni

È opportuno procedere con una macro-classificazione delle tipologie di operazioni ammissibili.

1. Operazioni fino a 36 mesi

Nell'ambito di tale categoria rientrano le operazioni finanziarie fino a 18 mesi, poste in essere per esigenze di liquidità quali scoperto di conto corrente, acquisto scorte, anticipo fatture, anticipo contratti.

Inoltre, nella distinzione in oggetto sono presenti le operazioni fino a 36 mesi finalizzate al pagamento fornitori e le fidejussioni connesse all'attività caratteristica dell'impresa e aventi un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, eccetera).

2. Operazioni oltre 36 mesi

In tale categoria rientrano le operazioni di durata superiore a 36 mesi, con finalità di pagamento fornitori e investimento, dove si prevede il rientro rateale dell'esposizione.

Di seguito l'elenco esaustivo delle tipologie di operazioni suddivise per forma tecnica:

- Finanziamento (mutuo chirografario);
- Leasing immobiliare (considerando come importo da finanziare l'ammontare del costo del bene al netto dell'anticipo versato. I termini per l'erogazione sono i seguenti. Almeno il 25% dell'erogazione deve avvenire entro 12 mesi dalla delibera del Consiglio di Gestione. A pena di inefficacia l'operazione deve essere erogata a saldo entro 24 mesi dalla delibera del Consiglio di Gestione);
- Leasing mobiliare (considerando come importo da finanziare l'ammontare del costo del bene al netto dell'anticipo versato. I termini per l'erogazione sono i seguenti. Almeno il 25% dell'erogazione deve avvenire entro 6 mesi dalla delibera del Consiglio di Gestione. A pena di inefficacia l'operazione deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla delibera del Consiglio di Gestione);
- Prestito partecipativo (finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato di esercizio dell'impresa finanziata);
- Cambiale finanziaria (strumento finanziario di raccolta del risparmio tra il pubblico che consente all'impresa di finanziarsi direttamente sul mercato);

3. Finanziamenti a medio lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno

Si tratta delle obbligazioni o titoli simili emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali operazioni sono finalizzate al finanziamento dell'impresa e non devono avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale, la possibilità di prevedere l'obbligo di conversione e infine non devono, per la parte di finanziamento coperta dal fondo, essere assistite da altre garanzie reali e assicurative. La durata deve essere compresa tra 36 mesi e 120 mesi. La data di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di Gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo.

4. Finanziamento del rischio

Si intendono le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite di SGR e delle Società di gestione armonizzate, oltre che dalle Banche, dagli Intermediari e dalle SFIS. La garanzia diretta è efficace dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione. La garanzia diretta è inefficace se almeno il 25% dell'operazione non è perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del Consiglio di Gestione.

5. Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini; Operazioni finanziarie concesse a Nuove Imprese

Sono le operazioni finanziarie che hanno come oggetto la realizzazione di un progetto di investimento. Come previsto dal Decreto 6 marzo 2017, una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento. Nel caso di finanziamenti con Nuova Sabatini viene seguito uno specifico iter al fine di poter usufruire dell'agevolazione concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico. A fronte di tali investimenti il soggetto beneficiario deve versare prima dell'erogazione dell'operazione almeno il 25% dell'ammontare del programma di investimento a titolo di mezzi propri.

6. Operazioni concesse a start up innovative e incubatori certificate di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

Tali soggetti, come definiti dal decreto 6 marzo 2017, accedono alla garanzia del Fondo in modo privilegiato, a tal riguardo possono effettuare sia operazioni a breve che a lungo termine senza limitazioni sulla finalità (elasticità di cassa, pagamento fornitori e investimento).

7. Microcredito

Le operazioni finanziarie di cui all'articolo 111 del TUB, concesse, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 7-bis, in favore della microimprenditorialità, potranno avere una durata massima di sette anni e importo massimo di 25.000 euro, con possibilità di aumento a 35.000 se le ultime sei rate sono state pagate in maniera puntuale e lo sviluppo del progetto finanziato venga attestato dal raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dal soggetto richiedente.

8. Operazioni finanziarie di importo ridotto non superiore a euro 25.000,00, per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000 euro, qualora presentate da un soggetto garante autorizzato

Tali operazioni ad oggi non sono state specificate nella tipologia anche se le indiscrezioni riferiscono di una procedura super semplificata.

9. Portafogli di Finanziamento

Si tratta di garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

In conclusione, con la Riforma, oltre all'applicazione del nuovo modello di rating, di seguito si individuano in modo sintetico le ulteriori novità:

- garanzia complessiva per azienda pari a euro 2.500.000,00, detratto qualsiasi pagamento; -- aggiornamento automatico dell'importo residuo garantito;
- costo della richiesta pari a euro 300,00 indipendentemente dal perfezionamento, tale aspetto costituirà un grande freno se non viene rivisto);

- investimenti sempre con percentuale di copertura all'80%, ma maggiore attenzione alla rendicontazione, necessaria relazione con specifica del presunto e del realizzato;
- semplificazione per gli importi di finanziamento inferiori a 35.000,00; -- differenza tra controgaranzia e riassicurazione;
- distinzione della durata tra operazioni inferiori a 12 mesi e superiori a 12 mesi.

NOVARIA

Via Vandelli, 20 22100 Como

Tel. 031.2077468 | mediazione@novaria.eu

Iscr. OAM n. M0353

NOVARIA

Via Q. Sella, 4 28073 Fara Novarese (NO)

Tel. 800.926266 | agevolato@novaria.eu

NOVARIA

Via Vittorio Emanuele III, 353 90049 Terrasini (PA)

Tel. 091.8684675

**RICHIEDI ANALISI
GRATUITA**

Novaria